

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 94

9 aprile 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 811/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, recante autorizzazione temporanea di taluni regimi di quote di cattura nel settore della pesca 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 812/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1976/1977 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 813/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che fissa per la campagna di commercializzazione 1976/1977 le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 815/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che proroga la sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b) 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 816/76 del Consiglio, dell'8 aprile 1976, che adotta misure di salvaguardia applicabili all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera 7
- Regolamento (CEE) n. 817/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 818/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 819/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 12
- Regolamento (CEE) n. 820/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 821/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	16
★ Regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta	19
★ Regolamento (CEE) n. 823/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, che stabilisce le modalità relative all'aiuto supplementare a favore di determinati bachicoltori	21
★ Regolamento (CEE) n. 824/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che differisce la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 2320/74	23
Regolamento (CEE) n. 825/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone	27
Regolamento (CEE) n. 826/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che rettifica il regolamento (CEE) n. 705/76 del 29 marzo 1976, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	30
Regolamento (CEE) n. 827/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	31
Regolamento (CEE) n. 828/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	33
Regolamento (CEE) n. 829/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	35
Regolamento (CEE) n. 830/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	36
Regolamento (CEE) n. 831/76 della Commissione, dell'8 aprile 1976, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

76/364/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 marzo 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3335/75	39
---	----

76/365/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 marzo 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3336/75	40
---	----

(segue in 3^a pagina di copertina)

Sommario (seguito)

76/366/CEE :	
Decisione della Commissione, del 25 marzo 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 318/76	41
76/367/CEE :	
Decisione della Commissione, del 26 marzo 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 358/76	42
76/368/CECA :	
★ Decisione della Commissione, del 30 marzo 1976, che autorizza l'acquisto del 75 % del capitale della Walter Blume GmbH da parte della British Steel Corporation	44
76/369/CEE :	
Decisione della Commissione, del 31 marzo 1976, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75	46
76/370/CEE :	
Decisione della Commissione, del 31 marzo 1976, che fissa gli importi massimi per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 501/76	47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 811/76 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 1976****recante autorizzazione temporanea di taluni regimi di quote di cattura nel settore della pesca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che catture incontrollate recherebbero notevole pregiudizio alle risorse alieutiche del mare; che lo sviluppo razionale della produzione di prodotti della pesca rischierebbe di essere perturbato se non si provvedesse ad una limitazione dei quantitativi sbarcati;

considerando che a tal fine diversi Stati membri hanno stipulato accordi internazionali intesi a limitare le catture da parte delle loro flotte da pesca;

considerando che, per evitare, nell'attesa di una regolamentazione definitiva volta a limitare sul piano comunitario la produzione nel settore, qualsiasi dubbio sulla

legalità delle misure nazionali è opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, per il periodo necessario all'elaborazione di tale regolamentazione, i regimi di cattura stabiliti da impegni internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a limitare le catture delle loro flotte da pesca in conformità degli impegni internazionali che essi hanno assunto o assumeranno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Parere dato il 5 aprile 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 812/76 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 1976****che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1976/1977**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare, per la campagna di commercializzazione 1976/1977, l'ammontare di cui sono maggiorati mensilmente a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e stabilire il numero di mesi durante i quali sono applicate le suddette maggiorazioni; che tale ammontare deve essere identico per i due prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di immagazzinamento e di interessi accertate nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di immagazzinamento in base al costo di magazzino dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la buona conservazione dei semi; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici;

considerando che, tenuto conto delle esigenze suindicate, occorre fissare le maggiorazioni mensili per la

campagna 1976/1977 a un livello superiore a quello preso in considerazione per la campagna precedente;

considerando che l'esperienza acquisita durante la campagna di commercializzazione 1975/1976 e le previsioni di raccolto non giustificano la determinazione, per la campagna di commercializzazione 1976/1977, di un numero di maggiorazioni mensili diverso da quello stabilito per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1976/1977, l'ammontare delle maggiorazioni mensili applicabili per i semi di colza e di ravizzone è fissato a 0,304 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni si applicano per sette mesi.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1976/1977, l'ammontare delle maggiorazioni mensili applicabili per i semi di girasole è fissato a 0,355 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni si applicano per cinque mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 813/76 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 1976****che fissa per la campagna di commercializzazione 1976/1977 le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo indicativo di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva devono essere maggiorati mensilmente durante dieci mesi a decorrere dal 1° gennaio 1977; che l'importo di ogni maggiorazione deve essere identico per i tre prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascuno dei dieci mesi, devono essere fissate tenendo conto della spesa media di magazzinaggio e del costo degli interessi nella Comunità; considerando che

occorre stabilire le spese di magazzinaggio in base al costo del magazzinaggio dell'olio in locali adeguati e al costo della manutenzione necessaria per la buona conservazione dell'olio; che gli interessi possono essere calcolati sulla base di un prezzo medio dell'olio d'oliva valido nelle zone produttrici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1976/1977, l'importo delle maggiorazioni mensili previste dall'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE ed applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977 è fissato a 1,12 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 814/76 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione ⁽⁴⁾, è istituito un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità; che, tenuto conto delle caratteristiche del lino destinato principalmente alla produzione di fibre e della canapa, è stato previsto per tale aiuto un sistema di fissazione forfettaria per ettaro; che, tenuto conto dell'importanza ridotta del lino destinato principalmente alla produzione di semi, lo stesso regime di aiuto è stato reso applicabile anche a tale prodotto;

considerando che da qualche anno la produzione di semi di lino riveste interesse crescente per la Comunità; che, pertanto, occorre prevedere un regime di sostegno più conforme alle caratteristiche di questo prodotto e tale da consentirne lo sviluppo della produzione; che occorre quindi limitare il sistema di aiuto forfettario al lino destinato principalmente alla produzione di fibre e alla canapa;

considerando che, nel fissare l'importo dell'aiuto forfettario per ettaro per il lino, occorre tener conto del regime previsto per i semi di lino;

considerando che occorre precisare che le norme generali del regime di aiuto che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 devono comprendere, fra l'altro, misure di controllo del diritto all'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.
⁽²⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.
⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

• *Articolo 4*

1. È istituito un aiuto per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità.

Tale aiuto, di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione. A tal fine, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione che gli consenta di valutare tali elementi e la loro prevedibile evoluzione.

Nel fissare tale importo è tenuto conto anche

— per il lino e la canapa:

del prezzo delle fibre di lino e di canapa praticato sul mercato mondiale e di quello degli altri prodotti naturali concorrenti,

— per il lino:

del prezzo d'obiettivo dei semi di lino,

— per la canapa:

del prezzo dei semi di canapa praticato sul mercato mondiale.

3. L'ammontare dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta

le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative al controllo del diritto all'aiuto.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1976/1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

REGOLAMENTO (CEE) N. 815/76 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 1976****che proroga la sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 667/76⁽¹⁾ ha sospeso sino al 15 aprile 1976 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a) ed alle patate della sottovoce 07.01 A III b);

considerando che per la Comunità sussistono le difficoltà di approvvigionamento di tali prodotti; che conviene quindi prorogare la sospensione per un periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 288/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, recante sospensione totale e temporanea dei dazi della tariffa doganale

comune per i tuberi-seme di patate della sottovoce 07.01 A I e per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a)⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 667/76, la data del 15 aprile 1976 è sostituita da quella del 25 aprile 1976 per quanto riguarda le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a).*Articolo 2*All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 128/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, recante sospensione totale e temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per le patate della sottovoce 07.01 A III b)⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 667/76, la data del 30 aprile 1976 è sostituita da quella del 30 giugno 1976.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 14 del 23. 1. 1976, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 816/76 DEL CONSIGLIO**dell'8 aprile 1976****che adotta misure di salvaguardia applicabili all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 22, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha adottato, con regolamento (CEE) n. 460/75 ⁽²⁾, misure di salvaguardia applicabili all'importazione in Francia di tonni destinati all'industria conserviera e che queste misure sono state prorogate da ultimo fino al 31 marzo 1976 dal regolamento (CEE) n. 3375/75 ⁽³⁾;

considerando che la Repubblica francese ha chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/76, di prorogare tali misure di salvaguardia oltre il 31 marzo 1976, e che la Commissione ha respinto tale richiesta con decisione del 31 marzo 1976;

considerando che, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 100/76, lo Stato membro interessato ha, in data 2 aprile 1976, deferito al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione;

considerando che il Consiglio ritiene necessaria una breve proroga delle misure di salvaguardia attualmente in vigore, in considerazione della persistenza, sul mercato francese del tonno, delle gravi perturbazioni che avevano giustificato la loro adozione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'immissione in libera pratica in Francia dei tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce tariffaria 16.04 (sottovoce 03.01 B I c) 1 della tariffa doganale comune), originari di paesi terzi, è sospesa fino al 30 aprile 1976.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 27. 2. 1975, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 817/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	42,14
10.01 B	Frumento duro	69,56 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	46,86 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	31,31
10.04	Avena	31,70
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	37,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	11,26
10.07 B	Miglio	29,47 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	40,58 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	70,86
11.01 B	Farine di segala	77,48
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	118,39
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	75,18

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 818/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 1° 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0,43
10.02	Segala	0	1,99	1,99	1,99
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,20
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,20	1,20	1,60
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 819/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3386/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3386/75 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. L 334 del 31. 12. 1975, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I. risone :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p></p> <p>79,04</p> <p>98,50</p> <p></p> <p>98,80</p> <p>123,13</p> <p></p> <p>144,00</p> <p>217,41</p> <p></p> <p>153,36</p> <p>233,06</p> <p>31,64</p>	<p></p> <p>36,52</p> <p>46,25</p> <p></p> <p>46,40</p> <p>58,57</p> <p></p> <p>62,10</p> <p>98,84</p> <p></p> <p>66,43</p> <p>106,28</p> <p>13,32</p>

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1599/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 820/76 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1976

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3320/75 ⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi-

nato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,25 unità di conto per tonnellata il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,25 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 821/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 585/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 760/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 585/76 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 12 aprile 1976 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera	
		Altri paesi terzi	
		Peso vivo	
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :		
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	44,352 (b)	51,460 (b)
	b) altri :		
	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	44,352	—
	2. altri :		
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	51,460
	bb) non nominati	44,352 (b)	51,460 (b)
		Peso netto	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	84,269	97,774
	22. quarti anteriori e busti	67,415	78,219
	33. quarti posteriori e selle	101,123	117,329
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
	aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	97,774
	bbb) altri	84,269	97,774
	22. quarti anteriori :		
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	78,219
	bbb) altri	67,415	78,219

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(UC/100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
02.01 (seguito)	34. quarti posteriori :	Peso netto	
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	117,329
	bbb) altri	101,123	117,329
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :		
	11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	126,403 144,588	146,661 167,760
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	C. altre :		
	I. della specie bovina domestica :		
	a) carni :		
	1. non disossate	126,403	146,661
	2. disossate	144,588	167,760

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 1599/75, modificato dal regolamento (CEE) n. 3329/75, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE et la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 822/76 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1976

relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 707/76 prevede il riconoscimento di associazioni che possano provare di svolgere un'attività economica sufficiente; che è necessario precisare questa condizione, pur ammettendo la possibilità di deroga per le regioni a bassa produzione;

considerando che è opportuno completare le disposizioni relative alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento, precisando in particolare le informazioni che devono figurare nella domanda;

considerando che, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, è utile prevedere la pubblicazione all'inizio di ogni anno della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve comprendere almeno 500 produttori che utilizzino o si impegnino ad utilizzare nella campagna nella quale il riconoscimento ha luogo almeno 2 500 telaini.

2. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 814/

76 ⁽³⁾, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere in una regione a bassa produzione un'associazione che non risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Per richiedere il riconoscimento devono essere forniti i seguenti documenti ed informazioni:

- a) lo statuto,
- b) l'indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell'associazione,
- c) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento,
- d) la prova che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono rispettate,
- e) le regole adottate a norma dell'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 707/76, in particolare quelle relative all'essiccazione dei bozzoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.

2. Il riconoscimento di un'associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erranee; se l'associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

3. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.

Articolo 4

1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta ovvero revoca il riconoscimento ad un'associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi, indicando i motivi del rigetto della domanda o della revoca del riconoscimento.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

2. All'inizio di ogni anno la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle associazioni riconosciute nell'anno precedente, nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 823/76 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1976

che stabilisce le modalità relative all'aiuto supplementare a favore di determinati bachicoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 708/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, che istituisce per la campagna 1976/1977 un aiuto supplementare nel settore dei bachi da seta⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 708/76, l'aiuto supplementare viene accordato soltanto per i telaini che rispondono a talune condizioni; che è necessario stabilire le stesse condizioni che sono previste per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali a favore della bachicoltura⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 708/76, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l'aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione; che, di conseguenza, le domande di aiuto da presentare devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo;

considerando che, a questo stesso fine, si deve prevedere che le associazioni di produttori posseggano una contabilità che comporti le indicazioni necessarie per verificare l'esattezza delle domande di aiuto;

considerando che è necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'integrazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio⁽³⁾, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68⁽⁴⁾, relative alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune, per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che il fatto generatore del diritto all'aiuto supplementare per taluni bachicoltori interviene al momento della consegna dei bozzoli all'associazione; che questa data è molto vicina alla data del deposito della domanda di aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 che è stata fissata per definire il fatto generatore del diritto all'aiuto; che, ai fini dell'applicazione uniforme dei due regimi di aiuto per i bachi da seta è pertanto opportuno, per il calcolo dell'importo dell'integrazione in moneta nazionale, basarsi sul tasso di conversione in vigore alla data del deposito della domanda di integrazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto supplementare previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 708/76 viene accordato alle condizioni definite negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'aiuto supplementare viene accordato soltanto

- quanto i telaini rispondono alle condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione del 18 aprile 1973 che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 684/74⁽⁶⁾, e
- quando i bozzoli usciti da tali telaini sono stati consegnati all'associazione durante il periodo in cui è stato riconosciuto.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1974, pag. 13.

Articolo 3

1. La domanda di aiuto supplementare è presentata non oltre il 30 novembre 1976 dalle associazioni di produttori

— riconosciute,
— o da quelle la cui domanda di riconoscimento è in istanza presso lo Stato membro interessato.

2. Ogni associazione può presentare una sola domanda per l'insieme dei suoi associati.

3. Lo Stato membro versa l'importo dell'integrazione nei 4 mesi successivi a quello del deposito della domanda, a condizione che detta associazione abbia ottenuto il riconoscimento.

Articolo 4

1. La domanda di aiuto supplementare deve recare almeno le indicazioni seguenti:

— il nome e l'indirizzo dell'associazione,
— la firma della o delle persone autorizzate,
— il nome, cognome e l'indirizzo degli associati per i quali detto aiuto è stato richiesto,
— la quantità di bozzoli prodotti nella campagna 1976/1977 consegnata all'associazione, nonché la data o le date della consegna,
— se è il caso, l'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 707/76⁽¹⁾.

2. La domanda di aiuto supplementare è corredata delle copie della domanda di aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 845/71, nonché degli altri

documenti presentati, ai fini della concessione dell'aiuto, da ciascuno degli associati di cui al precedente paragrafo.

Articolo 5

1. Le associazioni di produttori tengono una contabilità dalla quale deve risultare come minimo:

— la quantità di bozzoli ricevuti, con l'indicazione del nome dell'allevatore che li ha forniti e la data di entrata;
— la quantità di bozzoli venduti, indicando le generalità dell'acquirente e la data di uscita;
— se è il caso, la quantità di bozzoli in magazzino;
— se è il caso, la quantità di bozzoli trasformati, indicando la quantità di prodotti trasformati che sono stati consegnati o si trovano in magazzino.

2. Gli Stati membri assoggettano le associazioni di produttori ad un controllo che deve permettere di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nella domanda di aiuto supplementare.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto supplementare per i bachi da seta si considera intervenuto alla data del deposito della domanda di aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 824/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che differisce la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 2320/74**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/76⁽⁴⁾, fissa un tale prezzo per le carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 31 ottobre 1975; che la situazione delle giacenze rende opportuno differire tale data al 31 dicembre 1975, onde facilitare la vendita delle carni acquistate dagli organismi d'intervento nel corso di questi ultimi mesi;

considerando che è inoltre opportuno adattare i prezzi di vendita delle carni bovine detenute dagli organismi

d'intervento alle nuove condizioni del mercato delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 31 ottobre 1975 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2320/74 è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1975 ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2320/74 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(3) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 58.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Prix de vente en unités de compte par 100 kg de produits
 Verkaufspreise in Rechnungseinheiten je 100 kg des Erzeugnisses
 Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti
 Verkoopprijzen in rekeneenheden per 100 kg produkt
 Selling price in units of account per 100 kg of product
 Salgssummen i regningsenheder pr. 100 kg af produkterne

DEUTSCHLAND

— *Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von :*

Bullen A	111,086
Ochsen A	109,199
Kühe B	85,542

— *Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von :*

Bullen A	157,286
Ochsen A	154,616
Kühe B	121,121

BELGIQUE

— *Quartiers avant, découpe droite à 8 ou à 10 côtes, provenant des :*

Bœufs 55 %	108,528
Génisses 55 %	105,137
Taureaux 55 %	106,832
Vaches 55 %	94,962

— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 ou à 3 côtes, provenant des :*

Bœufs 55 %	148,548
Génisses 55 %	145,635
Taureaux 55 %	147,091
Vaches 55 %	131,072

DANMARK

— *Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingeren af :*

Kvier 1	86,709
Stude 1	87,827
Tyre P	92,862
Ungtyre 1	100,694
Køer med kalv 1	79,996
Køer 1	78,877

— *Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler« af :*

Kvier 1	132,599
Stude 1	134,522
Tyre P	142,209
Ungtyre 1	154,220
Køer med kalv 1	122,511
Køer 1	120,589

FRANCE

— *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, les caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des :*

Bœufs R, A, N	103,563
Jeunes bovins R, A, N	100,787
Vaches A, N	91,073

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :*

Bœufs R, A	163,880
Bœufs N	148,934
Jeunes bovins R, A	157,920
Jeunes bovins N	146,704
Vaches A	149,064
Vaches N	135,036

IRELAND

— *Forequarters, straight cut at tenth rib, from :*

Heifers 2	82,724
Steers 1	86,921
Steers 2	86,921
Cows 1	73,109

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from :*

Heifers 2	113,678
Steers 1	119,414
Steers 2	119,414
Cows 1	100,474

ITALIA

— *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Vitelloni 1	113,016
Vitelloni 2	106,906
Vacche 1	89,599
Vacche 2	75,343

— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :*

Vitelloni 1	165,266
Vitelloni 2	156,521
Vacche 1	131,163
Vacche 2	109,303

NEDERLAND

— *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :*

Vaarzen, 1e kwaliteit	99,848
Stieren, 1e kwaliteit	106,771
Stieren, 2e kwaliteit	106,771

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :*

Vaarzen, 1e kwaliteit	141,375
Stieren, 1e kwaliteit	151,178
Stieren, 2e kwaliteit	151,178

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— *Forequarters, straight cut at tenth rib, from :*

Steers M	99,374
Steers H	98,390
Heifers M/H	97,406

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from :*

Steers M	137,217
Steers H	135,859
Heifers M/H	134,500

B. Northern Ireland— *Forequarters, straight cut at tenth rib, from:*

Steers L/M	98,390
Steers L/H	96,601
Steers T	97,324
Heifers T	94,117

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*

Steers L/M	135,859
Steers L/H	133,388
Steers T	134,386
Heifers T	129,960

REGOLAMENTO (CEE) N. 825/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 654/76⁽⁷⁾, modificato dal regola-mento (CEE) n. 670/76⁽⁸⁾; che per la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la lira italiana la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 31 marzo al 6 aprile 1976 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 12 aprile 1976, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 654/76, modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 79 del 25. 3. 1976, pag. 29.⁽⁸⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 9.

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1003 (a)	- 0,1003 (a)	+	-
	+ 0,0750 (b)	- 0,0750 (b)		
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0832
— raccolti in Francia			—	0,1356
— raccolti in Danimarca			—	0,1003
— raccolti in Irlanda			—	0,2191
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2304
— raccolti in Italia			—	0,2765
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0198 (a)	- 0,0198 (a)	+	-
	+ 0,0140 (b)	- 0,0140 (b)		
— raccolti in Germania			0,0908	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0571
— raccolti in Danimarca			—	0,0198
— raccolti in Irlanda			—	0,1476
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1605
— raccolti in Italia			—	0,2108
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1115	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0202	—
— raccolti in Francia			—	0,0393
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,1315
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1446
— raccolti in Italia			—	0,1958
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,0410 (a)	+ 0,0410 (a)	+	-
	- 0,0410 (b)	+ 0,0410 (b)		
— raccolti in Germania			0,1569	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0606	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0410	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0960
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1096
— raccolti in Italia			—	0,1630

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) ⁽¹⁾	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	- 0,1690 (a)	+ 0,1690 (a)	+	-
	- 0,1690 (b)	+ 0,1690 (b)		
- raccolti in Germania			0,2993	-
- raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1912	-
- raccolti in Francia			0,1231	-
- raccolti in Danimarca			0,1690	-
- raccolti in Irlanda			0,0153	-
- raccolti nel Regno Unito			-	-
- raccolti in Italia			-	0,0600
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,1514 (a)	+ 0,1514 (a)	+	-
	- 0,1297 (b)	+ 0,1297 (b)		
- raccolti in Germania			0,2805	-
- raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1732	-
- raccolti in Francia			0,1062	-
- raccolti in Danimarca			0,1514	-
- raccolti in Irlanda			-	-
- raccolti nel Regno Unito			-	0,0151
- raccolti in Italia			-	0,0741
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,2435 (a)	+ 0,2435 (a)	+	-
	- 0,1776 (b)	+ 0,1776 (b)		
- raccolti in Germania			0,3822	-
- raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2671	-
- raccolti in Francia			0,1947	-
- raccolti in Danimarca			0,2435	-
- raccolti in Irlanda			0,0800	-
- raccolti nel Regno Unito			0,0638	-
- raccolti in Italia			-	-

⁽¹⁾ Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1976 ;

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1976.

REGOLAMENTO (CEE) N. 826/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che rettifica il regolamento (CEE) n. 705/76 del 29 marzo 1976, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 705/76 ⁽³⁾; che da una verifica è risultato un errore nell'allegato di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 705/76 l'importo di « 27,07 » che figura di fronte alla sotto-voce tariffaria 23.07 B I b) 1 nella colonna « Paesi terzi » è sostituito dall'importo di « 27,17 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 735/76⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 735/76, ai dati di cui la Commissione è ora a

conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali, è fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 735/76, modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 1. 4. 1976, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	 0,0350 0,0350 0,0350
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione : ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	 0,0350

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 828/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1976, allo zucchero, agli sciroppi di barbabietola o di canna ed al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 714/76⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 714/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda lo zucchero e gli sciroppi di barbabietola o di canna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 714/76, per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3330/74, sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in UC/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	3,50
	Zucchero greggio :	1,35
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$3,50 \times \frac{S}{100}$ ⁽¹⁾
	Melassi, anche decolorati :	—

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 829/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 809/76 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 31.

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,00
	II. zucchero greggio	4,51 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,00
II. zucchero greggio	4,51 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 830/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 734/76⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 734/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0800 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 1^o. 4. 1976, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 831/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 704/76⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 810/76⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁸⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 704/76, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 aprile 1976 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/t	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F ^(*)	35,08	32,58
11.02 A VI ^(*)	35,08	32,58
11.02 E II e) 1 ^(*)	60,33	55,33
11.02 F VI ^(*)	35,08	32,58
11.08 A II	53,53	28,03

^(*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3335/75

(76/364/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3335/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone VI e VII⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 241/76⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3335/75 è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che, nel bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 285 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3335/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3335/

75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 30 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 25 marzo 1976, a 37,00 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1976, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. C 295 del 23. 12. 1975, pag. 4.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3336/75

(76/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3336/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3336/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo; che, nel bando di gara⁽⁵⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 775 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3336/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3336/

75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 53 000 tonnellate d'orzo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 25 marzo 1976, a 27,00 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 20.

(5) GU n. C 295 del 23. 12. 1975, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 318/76

(76/366/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 318/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone II e III⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 318/76 è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che, nel bando di gara⁽⁵⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 350 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 318/76, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati negli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 318/76,

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 15 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 25 marzo 1976, a 35,00 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 19.
(5) GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 358/76

(76/367/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,visto il regolamento (CEE) n. 358/76 della Commissione, del 19 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, e 11;considerando che, con regolamento (CEE) n. 358/76, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che, nel bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 25 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/76, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 358/76, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concor-

renti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 40 tonnellate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 25 marzo 1976, a 88,13 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

(5) GU n. L 44 del 20. 2. 1976, pag. 13.

(6) GU n. C 41 del 21. 2. 1976, pag. 5.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519	UC
1 Dkr	=	0,131956	UC
1 DM	=	0,310580	UC
1 Fl	=	0,298056	UC
1 FF	=	0,170552	UC
1 £	=	1,54109	UC
1 Lit	=	0,000927595	UC

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1976

che autorizza l'acquisto del 75 % del capitale della Walter Blume GmbH da parte della British Steel Corporation

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/368/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 66,

vista la decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità del 6 maggio 1954 che disciplina l'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato relativa agli elementi che costituiscono il controllo di un'impresa⁽¹⁾,

vista la richiesta presentata dalla British Steel Corporation, Londra, il 5 dicembre 1975 volta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare il 75 % del capitale della Walter Blume GmbH, Stoccarda,

dopo aver preso atto delle osservazioni formulate dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché dal governo della Repubblica federale di Germania,

I

considerando che la British Steel Corporation, Londra (BSC), è un'impresa con capitale sociale di 500 000 000 di £ che esercita un'attività di produzione nel settore siderurgico a norma dell'articolo 80 del trattato e controlla anche imprese che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 80 ;

considerando che la British Steel Corporation (International) Ltd. (BSC International) è una filiale, al 100 %, della BSC incaricata di dirigere e promuovere le attività della BSC al di fuori del Regno Unito ; che la BSC ha la possibilità di esercitare il suo controllo sulla BSC International ai sensi della decisione n. 24/54 ; che pertanto la BSC e la BSC International sono concentrate ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 del trattato ;

considerando che Walter Blume GmbH, Stoccarda (Blume) è un'impresa di distribuzione di prodotti siderurgici a norma dell'articolo 80 del trattato, con un capitale sociale di 4 500 000 DM ;

considerando che la BSC International si propone di acquistare il 75 % del capitale sociale della Blume ;

considerando che l'operazione in questione garantirà alla BSC International il controllo della Blume e che ne consegnerà una concentrazione tra BSC e Blume ;

⁽¹⁾ *Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio* dell'11. 5. 1954, pag. 345.

considerando che nel 1974 la BSC ha venduto nella Repubblica federale di Germania 36 000 t di prodotti siderurgici, delle quali 23 000 di lamiera di spessore inferiore a 3 mm e 13 000 di lamiera di spessore di 3 mm ed oltre ; che queste forniture sono inferiori allo 0,50 % del consumo tedesco di questi prodotti ;

considerando che nel 1974 il volume d'affari della Blume è stato di 300 000 t di lamiera di ogni spessore ; che le vendite di magazzino sono state pari a 200 000 t, mentre quelle dirette sono state di 100 000 t ;

considerando che la rete di distribuzione della Blume nella Repubblica federale di Germania è costituita da quindici uffici di vendita che svolgono la loro attività principalmente nella regione della Ruhr ed in quella sud-occidentale ; che le vendite all'esportazione della Blume sono trascurabili ; che il mercato tedesco delle lamiera può pertanto essere considerato come il mercato in questione ; che, sebbene la BSC sia una delle più grandi industrie produttrici di lamiera della Comunità, l'operazione in questione non le offrirà possibilità aggiuntive di produzione ; che i produttori tedeschi forniscono essi stessi, sia direttamente sia mediante i rivenditori, la maggior parte di questo mercato ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania esistono numerosi rivenditori depositari, collegati a produttori oppure indipendenti ; che il volume globale delle loro vendite di prodotti siderurgici è stato nel 1974 dell'ordine di 8 000 000 di t ; che Blume con 200 000 t detiene soltanto una parte, pari al 2,5 %, delle vendite dei rivenditori depositari tedeschi ; che sul mercato tedesco delle lamiera forti e medie la quota di mercato della Blume è dell'ordine del 7 %, mentre sul mercato delle lamiera fini è del 3 % ;

considerando che la quota del mercato tedesco della Blume per quanto riguarda le vendite dirette (Streckengeschäft) è inferiore all'1 % ;

considerando che l'operazione prevista fornirà alla BSC la possibilità di penetrare meglio nel mercato tedesco dei prodotti siderurgici, utilizzando la rete di distribuzione della Blume; che l'introduzione nel mercato dei prodotti di un'impresa finora praticamente assente vi rafforzerà la concorrenza;

considerando che, in tali condizioni, l'acquisto della Blume da parte della BSC International non consentirà alle imprese interessate di determinare i prezzi, controllare o diminuire la produzione o la distribuzione o di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su di una parte importante del mercato dei prodotti piatti;

considerando che attualmente la BSC fornisce in media alla Blume 8 000 t di lamiere di spessore di 3 mm ed oltre per anno; che nell'ipotesi in cui a seguito dell'operazione prevista la BSC garantisca la totalità degli approvvigionamenti di prodotti siderurgici della Blume, ciò rappresenterebbe soltanto il 7,5 % della totalità delle sue forniture di lamiere; che tuttavia si prevede che almeno per il 40 % gli approvvigionamenti della Blume vengano effettuati presso fornitori diversi dalla BSC;

considerando che, in tali condizioni, l'operazione in questione non consentirà alle imprese interessate di eludere le norme di concorrenza previste dal trattato, in particolare stabilendo una posizione artificialmente

privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi;

considerando che, di conseguenza, l'operazione prevista soddisfa alle condizioni d'autorizzazione definite nell'articolo 66, paragrafo 2 e può pertanto essere autorizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'acquisto del 75 % del capitale della Walter Blume GmbH da parte della British Steel Corporation è autorizzato.

Articolo 2

La presente decisione è indirizzata alla British Steel Corporation, a Londra.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1976.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1976

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75

(76/369/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/76⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2101/75 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventitreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1,

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 4,817 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1976

che fissa gli importi massimi per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 501/76

(76/370/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 501/76 della Commissione, del 5 marzo 1976, relativo alla ripetizione di una gara per la fornitura di butteroil acquistato sul mercato della Comunità e destinato all'UNICEF a titolo di aiuto alimentare al Bangladesh⁽³⁾, gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fornitura di 600 tonnellate di butteroil ottenuto da grassi butirrici di origine comunitaria e non provenienti dall'ammasso pubblico;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2660/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975, relativo alle gare per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 501/76 sono fissati come segue:

- partita A: 593 059 unità di conto;
- partita B: 593 059 unità di conto;
- partita C: 595 559 unità di conto.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

(3) GU n. L 59 del 6. 3. 1976, pag. 22.

(4) GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 11.